

Successioni e donazioni con effetti sull'affrancamento di quote o azioni di OICR

La legge di bilancio 2023 consente di considerare realizzati i redditi maturati al 31 dicembre 2022 pagando un'imposta sostitutiva del 14%

/ Stefania BARSALINI

La legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di considerare "realizzati" i **redditi di capitale** ex [art. 44](#) comma 1 lett. g) del TUIR e i redditi diversi ex [art. 67](#) comma 1 lett. c-ter) del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di **OICR**, a condizione che, su opzione del contribuente da esercitare entro il 30 giugno 2023, sia assoggettata a **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

In tal modo, si sostituisce il costo medio ponderato delle quote o azioni di OICR detenute con il valore delle medesime al **31 dicembre 2022**.

L'opzione per l'affrancamento dei maggiori valori degli OICR maturati alla data del 31 dicembre 2022 può essere esercitata dai soggetti che detengono tali strumenti finanziari in regime dichiarativo ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. n. 461/97 o in regime amministrato ai sensi dell'[art. 6](#) del DLgs. 461/97, mentre **non è esercitabile** dai soggetti che detengono tali quote in un rapporto gestito ex [art. 7](#) del DLgs. 461/97.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'[art. 26-quinquies](#) del DPR 600/73 – per gli OICR italiani – e dell'imposta di cui all'[art. 10-ter](#) della L. 77/83 – per gli OICR esteri – sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR, diversi da quelli lussemburghesi storici, si considera **cessione** anche il trasferimento delle quote o azioni a rapporti di custodia e amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso in cui il trasferimento avvenga per causa di successione o di donazione, considerato alla stregua di quelli che avvengono per cessione a titolo oneroso.

In particolare, in caso di **trasferimento** per causa di **successione**, la circ. Agenzia delle Entrate n. [19/2013](#) ha chiarito che poiché non è "possibile fare riferimento alla regola generale in base alla quale dovrebbe essere assunto il valore rilevato dai prospetti periodici alla data di effettivo trasferimento, deve essere assunto il valore delle quote o azioni alla data di **apertura della successione**, essendo questo il momento rilevante ai fini dell'imposizione". Pertanto, per la determinazione dei redditi di capitale da assoggettare a tassazione, occorre considerare la differenza positiva fra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della succes-

sione e il costo medio ponderato sostenuto dal *de cuius*.

Tuttavia, nel caso in cui il *de cuius* abbia **optato** per la rideterminazione del valore delle quote o azioni, il costo medio ponderato riferito a lui dovrà essere sostituito con quello rilevato al 31 dicembre 2022, rilevante per effetto dell'opzione esercitata dal *de cuius* stesso.

A tal proposito, per il contribuente in regime di **risparmio amministrato** di cui all'art. 6 del DLgs. 461/97, il versamento dell'imposta del 14%, dovuta a seguito dell'opzione da esercitare entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione resa dal contribuente all'intermediario, deve essere effettuato dall'intermediario previa provvista necessaria al versamento dell'imposta sostitutiva fornita dal contribuente.

Nel caso in cui il decesso del contribuente avvenga **prima** di avere fornito la provvista per il versamento dell'imposta, saranno gli **eredi** a dover fornire all'intermediario la predetta provvista.

Se il trasferimento delle quote o azioni dell'OICR avviene a seguito di **donazione**, nella determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazione il donante deve normalmente calcolare il reddito di capitale come differenza fra il valore delle quote alla data del trasferimento e il relativo costo medio ponderato.

In capo al donatario, le medesime quote saranno caricate al **costo del donante**, come indicato all'[art. 68](#) comma 6 del TUIR, eventualmente rettificato in aumento degli eventuali redditi di capitale già tassati in capo al donante al momento del trasferimento.

In tal caso, qualora il donante abbia esercitato l'opzione per l'affrancamento dei maggiori valori maturati, l'imposta sui redditi di capitale si applica sulla differenza di valore delle quote rilevato alla data del trasferimento e il nuovo costo medio ponderato calcolato al 31 dicembre 2022.

Infine, si osserva che l'opzione per l'affrancamento delle quote trova applicazione per le quote o azioni dell'OICR detenute **nello stesso rapporto**. In presenza di più rapporti presso il medesimo o presso diversi intermediari, l'opzione si intende esercitata in relazione a ogni OICR e in relazione al singolo rapporto. Pertanto, l'opzione non trova applicazione per le quote del medesimo OICR che tuttavia siano detenute in un altro rapporto presso lo stesso intermediario o presso altri intermediari.